

N. 03071/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04817/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2014, proposto da:

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso il dr. Renato Pedicini in Roma, via F. D'Ovidio n. 83;

*contro*

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno e Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. - OMISSIS-, resa tra le parti, concernente interdittiva antimafia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno e Seconda Università degli Studi di Napoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Ricciardelli e dello Stato Tito Varrone;

Considerato che, allo stato, non sembra potersi dubitare della sussistenza del legame, costituito da cointeressenze societarie, tra l'attuale appellante e la - OMISSIS- e che le interdittive a carico di quest'ultima non appaiono sindacabili in questa sede.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4817/2014).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere

all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi degli appellanti, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)